

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

95° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2002

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
5 ^a - Bilancio.....	»	10
6 ^a - Finanze e tesoro.....	»	14
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	18

Comitato paritetico

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera).....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i>	32
Mafia.....	»	33

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	38
--	-------------	----

CONVOCAZIONI.....	<i>Pag.</i>	41
-------------------	-------------	----

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2002

5^a Seduta

Presidenza del Presidente

Paolo ROMANI

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)

Paolo ROMANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Paolo ROMANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alfredo ROMA, *presidente dell'ENAC*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Andrea GIBELLI (LNP), Paolo ROMANI, *presidente*, i senatori Paolo BRUTTI (DS-U) e Donato Tommaso VERALDI (Mar-DL-U), i deputati Eugenio DUCA (DS-U), Renzo LUSETTI (MARGH-U), Giorgio PANATTONI (DS-U) e Luigi MURATORI (FI), nonché il senatore Vittorio

PESSINA (FI), ai quali replicano Pierluigi DI PALMA, *direttore generale dell'ENAC*, e Alfredo ROMA, *presidente dell'ENAC*.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Luigi MARTINI (AN) e di Paolo ROMANI, *presidente*, intervengono nuovamente Pierluigi DI PALMA, *direttore generale dell'ENAC*, e Alfredo ROMA, *presidente dell'ENAC*.

Il senatore Mauro FABRIS (Mar-DL-U) pone un quesito cui risponde Alfredo ROMA, *presidente dell'ENAC*.

Paolo ROMANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e ricorda che i lavori del Comitato si concluderanno comunque alle 18.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 17.

Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.)
(Svolgimento e rinvio)

Paolo ROMANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Paolo ROMANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Sandro GUALANO, *amministratore delegato dell'ENAV S.p.A.*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Paolo ROMANI, *presidente*, il deputato Andrea GIBELLI (LNP) e il senatore Paolo BRUTTI (DS-U). Dopo un ulteriore intervento di Paolo ROMANI, *presidente*, intervengono, infine, i deputati Giulio Antonio LA STARZA (AN), Eugenio DUCA (DS-U) e Giorgio PANATTONI (DS-U).

Paolo ROMANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione alla seduta di giovedì 17 gennaio 2002, alle 10.

Propone di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza del Comitato per mercoledì 16 gennaio 2002.

Propone altresì di anticipare alle ore 11,30 della giornata di giovedì 17 gennaio 2002 l'audizione dei dirigenti preposti alle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia di trasporto aereo, già prevista per le ore 15 della medesima giornata.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle ore 18.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2002

76^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo Codice della strada (n. 71)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Non ostantive)

Il presidente PASTORE illustra la seguente proposta di osservazioni:

«La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, considerato che:

sotto l'aspetto teleologico, la disciplina del settore cui è intitolato il codice stesso ha ad oggetto la sicurezza fisica degli individui e la sicurezza pubblica come aggregato di queste e che tali materie sono riconducibili a quelle di cui all'articolo 117 della Costituzione, comma 2 lettere *h*) "ordine pubblico e sicurezza", ed *m*) "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";

lo schema di decreto in titolo trova per molti aspetti fonte di legittimazione in disposizioni comunitarie, alla luce dell'evidente interesse che gli Stati membri realizzino le più fluide condizioni di circolazione di persone, mezzi e beni in quella che è poi la dimensione forse più consueta e fruita, vale a dire il trasporto su strada;

gran parte della materia tradizionalmente trattata nel codice della strada – ed a ciò non fa eccezione lo schema di decreto legislativo in esame – attiene a settori che risultano oggi ripartiti tra lo Stato e le Regioni, come ad esempio il "governo del territorio", le "grandi reti di tra-

sporto e di navigazione" e – soprattutto – l'"ordinamento della comunicazione";

rilevato che, con riferimento alle competenze degli enti territoriali, l'articolo 118, comma 1, consente allo Stato di mantenere funzioni amministrative al fine di garantire l'esercizio unitario;

osservato che il Governo ha tenuto conto, nello schema di decreto in titolo dell'esigenza di adeguare l'intero corpo del codice della strada ai nuovi principi contenuti nel novellato articolo 117 della Costituzione e che la ristrettezza dei tempi disponibili per il buon esito della delega, ha indotto il delegato a depurare il testo delle parti che potessero configurare eventuali lesioni delle attribuzioni delle Regioni e degli Enti locali come chiaramente risulta dalla relazione illustrativa;

rilevato che, contestualmente, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge che, oltre a contenere un ampliamento del termine fissato dalla legge di delega n. 85 del 2001, consente al Governo di riprendere il percorso riformatore, ancorando il potere conferito al rispetto del fondamentale criterio direttivo dell'adeguamento all'ordinamento costituzionale;

considerato che alcune disposizioni concernono materie, come il demanio, la cui disciplina viene ad integrarsi e ad incidere su quelle tipicamente dettate dal codice civile, e che quindi possono essere ricondotte alla materia "ordinamento civile" di competenza esclusiva dello Stato (lettera l del comma secondo dell'art. 117).

segnalato, a quest'ultimo proposito, che l'ultimo comma dell'articolo 119 della Costituzione prevede che i Comuni, le Province, le Città Metropolitane le Regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato;

rilevato che alcune norme modificano la disciplina di sanzioni amministrative o penali, ricadendo quindi nella potestà legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

auspicando infine che, in sede di successivo intervento normativo sulla materia che il Governo ha preannunciato, possa realizzarsi una riformulazione di alcune norme del provvedimento in titolo in un senso più conforme ai nuovi ambiti di autonomia delle regioni (come ad esempio l'attuale articolo 9 dello schema, il quale – entrando forse in un grado di dettaglio avanzato – individua la qualifica del personale delle regioni province e comuni che può essere chiamato a svolgere funzioni di polizia stradale)

si esprime in senso non ostativo».

Prende quindi la parola il senatore VITALI che, convenendo con la proposta illustrata dal Presidente, dichiara in particolare apprezzamento per la previsione contenuta nell'articolo 6 laddove codifica la possibilità per i comuni di prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta illustrata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 12,30.

77^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Giorgio Buso, in rappresentanza della Confagricoltura; gli avvocati Gaetano Varano e Gianfranco Calabria, in rappresentanza della Coldiretti; il vicepresidente della Confederazione italiana degli agricoltori, dottore Alfonso Pascale; il segretario generale della Confartigianato Francesco Giacomini, accompagnato da Andrea Zampetti; il segretario generale di Casartigiani, Paolo Melfa e il vice segretario generale Leopoldo Facciotti; Sergio Silvestrini, Orietta Baldelli, Ivo Costantini e Giancarlo Festa, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato; il direttore generale della Confcommercio Luigi Taranto, accompagnato da Paola Mancini, Daniela Floridia e Luigi D'Angelo; il segretario generale della Confesercenti Gaetano Orrico, accompagnato da Giuseppe Fortunato e Giuseppe Dell'Aquila.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE annuncia, in conformità a quanto convenuto in Ufficio di Presidenza, l'integrazione dell'ordine del giorno, sin dalla seduta successiva, con il disegno di legge n. 30 (MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino, fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) e con il disegno di legge n. 236 (GIARETTA. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità, fatto proprio dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisivo a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizioni delle associazioni imprenditoriali dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 dicembre 2001.

Ha inizio l'audizione dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali dell'agricoltura.

Per la confederazione generale dell'agricoltura italiana prende la parola l'avvocato Giorgio Buso, per la Confederazione nazionale coltivatori diretti gli avvocati Varano e Calabria, per la Confederazione italiana agricoltori il dottore Alfonso Pascale, vice presidente.

Dopo gli interventi del presidente PASTORE e del senatore BASILE, prende ancora la parola l'avvocato Buso.

Il PRESIDENTE, dichiarando conclusa l'audizione, introduce i rappresentanti delle associazioni delle imprese artigiane, dei quali ha quindi inizio l'audizione.

Intervengono il segretario generale della Confartigianato Francesco Giacomini, il segretario generale e il responsabile regioni e autonomie di Casartigiani Paolo Melfa e Leopoldo Facciotti e il segretario generale della Confederazione nazionale dell'artigianato, Sergio Silvestrini.

Dopo un intervento del presidente PASTORE, pongono alcune questioni i senatori BASILE e FALCIER, cui replicano Francesco Giacomini e Sergio Silvestrini.

Il PRESIDENTE, dichiarata conclusa l'audizione, introduce i rappresentanti delle associazioni del commercio.

Intervengono il direttore generale della Confcommercio, Luigi Taranto e il segretario generale della Confesercenti, Gaetano Orrico.

Dopo un intervento conclusivo del presidente PASTORE, il seguito della procedura informativa è rinviato ad altra seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE dispone l'integrazione dell'ordine del giorno, sin dalla seduta antimeridiana di domani, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 30 (MARINI. – Istituzione della provincia Sibari-tide-Pollino, fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) e del disegno di legge n. 236 (GIARETTA. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità, fatto proprio dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2002

70^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore RIPAMONTI, in considerazione della complessità dei profili finanziari contenuti nel provvedimento in titolo, che rende necessario un ampio approfondimento, chiede chiarimenti sui tempi e le modalità di esame del provvedimento stesso, segnalando che la presenza del numero legale è al momento assicurata dai senatori dell'opposizione.

Il senatore PIZZINATO si associa alle richieste ed alle considerazioni del senatore Ripamonti.

Il presidente AZZOLLINI assicura che verranno concessi tempi congrui per l'esame del provvedimento, rappresentando l'interesse comune a definire modalità procedurali condivise da tutti i Gruppi, ma ferma restando la possibilità di consentire, fin da oggi, eventuali interventi in sede di discussione generale, la quale potrà comunque proseguire in una seduta da convocare per domani.

Il relatore ZORZOLI ricorda che si tratta del disegno di legge recante modifiche in materia di immigrazione. Fa presente che, complessivamente, alla copertura degli oneri connessi al provvedimento (articoli 1, 11, 12 e 25) si provvede in parte con le maggiori entrate IR-PEF e contributive derivanti dall'emersione di lavoratori extracomunitari e

conseguite mediante metodologie di controllo e di accertamento più efficaci, in parte ancora mediante ricorso al fondo speciale e in parte mediante le economie derivanti dalla soppressione della facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, maggiorati degli interessi, nel caso lascino il paese e cessino l'attività lavorativa. Inoltre, nell'articolo 26, comma 4, è prevista, per talune disposizioni, una clausola di invarianza di oneri che, tuttavia, sembra avere natura ricognitiva e dovrebbe essere esplicitata al fine di prevedere che dalle disposizioni richiamate non debbano derivare maggiori oneri. Per quanto concerne le agevolazioni fiscali per le donazioni a favore di interventi di carattere umanitario previste nell'articolo 1, segnala, come rilevato dal Servizio del bilancio, la necessità di disporre di informazioni aggiuntive circa l'ammontare complessivo delle contribuzioni private agli organismi operanti nell'ambito della cooperazione internazionale, nonché di acquisire chiarimenti sulla metodologia di quantificazione adottata. Occorre poi valutare se dall'istituzione, prevista all'articolo 2, di un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti dei Dipartimenti di alcuni ministeri, nonché da esperti (anche esterni all'Amministrazione) possano derivare maggiori oneri, ovvero possa valere la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 26. Segnala, come rilevato dal Servizio del bilancio, che, tenuto conto delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica relativamente agli articoli 11 e 12, si potrebbero configurare invece maggiori oneri sia per quanto riguarda le spese connesse alle procedure di espulsione con accompagnamento alla frontiera dello straniero (in quanto secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi al 2000 la platea di stranieri oggetto di espulsione sulla base delle nuove norme potrebbe essere più estesa), sia per quanto riguarda le spese di trattamento presso i centri di accoglienza, in quanto i costi per lavori di manutenzione non sono stati considerati. Inoltre, nel riepilogo degli oneri connessi all'articolo 12 (così come all'articolo 25) si tiene conto anche degli importi previsti in bilancio per l'anno 2002 relativamente al capitolo 2356 (istituito dalla legge n. 40 del 1998): sarebbe opportuno, a tale riguardo, qualora si intendesse impiegare tali somme come modalità di copertura, prevedere espressamente una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa attivata con la citata legge. Con riferimento alle norme di cui ai citati articoli 12 e 25, mentre la relazione tecnica precisa la necessità di procedere alla costruzione di ulteriori centri di accoglienza di cui viene data una puntuale quantificazione degli oneri, non si trova corrispondente riscontro normativo nel testo. Occorre, a tal fine, valutare l'opportunità di prevedere una esplicita autorizzazione di spesa che, per maggior garanzia, potrebbe essere configurata quale tetto di spesa. Segnala altresì l'articolo 15, che istituisce lo sportello unico per l'immigrazione presso le prefetture, nonché il coinvolgimento degli uffici consolari per lo svolgimento di alcune procedure di rilascio dei visti agli stranieri: occorre, quindi preliminarmente, valutare se per la effettuazione di tali procedure possa ritenersi corretta una mera clausola di invarianza degli oneri. Inoltre, la relazione tecnica associa a tali norme un incremento delle en-

trate IRPEF e contributive per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli immigrati che sono peraltro destinate alla copertura degli oneri connessi all'articolo 1. Ferme restando le osservazioni sulla quantificazione delle maggiori entrate svolte dal Servizio del bilancio e sulle quali occorre acquisire chiarimenti dal Governo, occorre valutare se tali maggiori entrate presentino il medesimo grado di certezza delle agevolazioni fiscali previste all'articolo 1, ovvero la stessa cadenza temporale, posto che la realizzazione del maggior gettito dipende strettamente dall'efficacia che le misure esplicheranno, mentre le agevolazioni sembrano presentare una più certa e immediata manifestazione finanziaria. Osserva, altresì che, per quanto concerne le deleghe contenute negli articoli 17 e 26, sembrerebbe opportuno introdurre una clausola di invarianza degli oneri. Sempre per quanto concerne l'articolo 25, sarebbe opportuno, sulla base di quanto segnalato dal Servizio del bilancio, acquisire ulteriori elementi sulla quantificazione degli oneri che sembrerebbe sottostimata. Per quanto riguarda l'articolo 27, contenente la clausola finanziaria, oltre ad adeguare opportunamente i riferimenti agli accantonamenti ed al bilancio triennale recentemente approvato, occorre valutare l'opportunità di prevedere una copertura permanente, anziché limitata al 2004, posto che gli oneri connessi agli articoli 11 e 12 sembrano protrarsi oltre il triennio. Segnala, inoltre, che viene utilizzato l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri non disponendo tuttavia dell'indicazione della quota dei fondi speciali relativi al medesimo accantonamento destinati per l'adempimento di obblighi internazionali in ossequio al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978. Rileva infine che nel medesimo articolo 27 è previsto l'impiego, a fini di copertura, delle economie derivanti dalla soppressione della facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore. Premesso che, come segnalato dal Servizio del bilancio, sarebbe opportuno disporre di maggiori informazioni circa il quadro delle convenzioni internazionali vigenti in materia, al fine di valutare l'effetto finanziario di copertura, fa presente che, da un lato, la soppressione del rimborso di tali contributi potrebbe avere effetti disincentivanti rispetto alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, agendo in direzione opposta rispetto agli effetti finanziari previsti dall'articolo 15 e indicati nella relazione tecnica; dall'altro, osserva che tali economie, essendo direttamente connesse alle scelte ed alle convenienze intertemporali degli individui, sembrano avere una natura più aleatoria rispetto alle spese che, con tali risorse, si intendono finanziare (spese per la costruzione di centri di accoglienza, per l'accompagnamento degli stranieri alla frontiera e per le scorte).

Il senatore PIZZINATO si sofferma su ulteriori elementi di riflessione rispetto a quelli segnalati dal relatore. Per quanto riguarda la problematica del lavoro sommerso, fa presente che appare indispensabile una sanatoria che consenta a centinaia di migliaia di lavoratori extracomunitari di regolarizzare la propria posizione; diversamente, risulterebbero irrealistiche le valutazioni sull'emersione dal lavoro sommerso formulate dal

Governo, con conseguenti riflessi sulla stima delle maggiori entrate e quindi sulla copertura finanziaria del provvedimento. Esprime altresì una valutazione molto critica sull'utilizzo da parte del Governo, come fonte di copertura, dei risparmi derivanti dall'abrogazione del secondo periodo del comma 11 dell'articolo 22 della legge n. 286 del 1998. Al riguardo, fa presente infatti che tale previsione normativa non solo contraddice le posizioni del nostro Paese rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori italiani all'estero, ma potrebbe costituire un ostacolo alla stipula di convenzioni con i paesi d'origine al fine di regolare i flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

Il presidente AZZOLLINI, data l'ampiezza e la complessità dei chiarimenti richiesti, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il prosieguo dell'esame in modo da consentire al Governo di fornire adeguate risposte.

Il sottosegretario CONTENTO manifesta la propria disponibilità a fornire gli approfondimenti richiesti nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 16 gennaio 2002, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2002

50^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1002) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GIRFATTI, osservando che il provvedimento concerne materie diverse, ma di grande rilievo, quali il regime delle accise di alcuni prodotti petroliferi, la classificazione di un particolare tipo di rifiuti e la determinazione delle poste dei giochi, in conseguenza dell'introduzione dell'euro, nonché la normativa sui rimborsi IVA in titoli di Stato.

In relazione alle misure sui prodotti petroliferi, il decreto-legge dispone la proroga di alcune agevolazioni concernenti particolari impieghi, oltre a determinare un'aliquota specifica per le emulsioni stabilizzate di oli da gas, ovvero di olio combustibile denso con acqua.

Il provvedimento si propone, altresì, di assicurare la continuità al meccanismo di adeguamento della riduzione dell'accisa dovuta per il gasolio per autotrazione, impiegato dagli autotrasportatori, in ragione dell'andamento dei prezzi di mercato.

La necessità, poi, di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria è alla base delle due disposizioni che prevedono la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e la contestuale sostituzione della stessa con un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale.

Il capo II e il capo III del decreto concernono, invece, la materia dei giochi, in relazione alle esigenze dell'introduzione dell'euro e le disposizioni relative ai rimborsi IVA contenute.

Passando ad illustrare il contenuto dei singoli articoli, il relatore fa presente che l'articolo 1 conferma fino al 30 giugno 2002 la misura delle aliquote di accisa previste dall'articolo 24, comma 1, lettera d) della legge n. 388 del 2000 per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua di cui all'articolo 12 della legge 488 del 1999.

L'articolo 2 proroga ulteriormente, fino al 30 giugno 2002, la riduzione dell'accisa sul gas metano nella misura del 40 per cento, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.

L'articolo 3 dispone la proroga al 30 giugno 2002 dell'incremento dell'agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 448 del 1998, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000).

L'articolo 4 dispone la proroga fino al 30 giugno 2002 dell'aumento di 30 lire, per ogni chilowattora di calore fornito, della misura dell'agevolazione prevista a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentare con biomasse o con energia geotermica, dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 488 del 1998.

L'articolo 5, comma 1, sempre per il 1° semestre del 2002, la riduzione dell'aliquota di accisa, già concessa fino al 31 dicembre 2001, per il gasolio impiegato dagli esercenti l'attività di trasporto merci e persone.

L'articolo 6 dispone (comma 1) la soppressione dell'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sugli oli lubrificanti e su altri prodotti utilizzati in usi diversi dall'autotrazione e dalla combustione, e riformula (comma 2) il suddetto articolo per mantenere la tassazione dei bitumi di petrolio già prevista nel testo vigente. Le disposizioni di tale articolo hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2002 (comma 3).

La soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è correlata al fatto che la Commissione europea, con un comunicato del 26 luglio 2001, ha reso nota la decisione di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per mancata osservanza della legislazione dell'Unione europea in materia di accise sugli oli minerali.

Per quanto riguarda l'articolo 8, concernente la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la riattribuzione delle concessioni rinnovate, il relatore dà conto della normativa vigente e degli assetti organizzativi e gestionali.

Le disposizioni recate dall'articolo 8 tengono conto delle difficoltà emerse nel corso del 2001 per l'entrata in vigore della nuova disciplina

delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, venendo incontro alle richieste degli operatori del settore, e tenendo altresì conto dei rilievi emersi in sede comunitaria sulle procedure di rinnovo delle concessioni per la gestione delle scommesse ippiche.

Gli articoli da 9 a 15 contengono una serie di disposizioni in materia di giochi, dirette sostanzialmente ad adeguare la disciplina alle esigenze conseguenti alla introduzione della moneta unica europea.

Le disposizioni di cui all'articolo 16, concernenti i rimborsi IVA, si collegano ad esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria.

In conclusione, il relatore sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo la condizione di particolare crisi in cui versano le aziende concessionarie del servizio riscossione dei tributi, già oggetto di una specifica osservazione formulata dalla Commissione in sede di espressione del rapporto alla 5^a Commissione sul disegno di legge finanziaria per il 2002, nonché di interrogazioni parlamentari: da un lato, emerge la esigenza di garantire alle aziende di credito concessionarie un meccanismo tale da superare le difficoltà ingenerate dalla riforma della riscossione mediante ruolo, anche ripristinando per il 2002 la cosiddetta «clausola di salvaguardia» in vigore fino al 31 dicembre 2001; d'altro lato, occorre scongiurare che la crisi del settore si rifletta pesantemente sui livelli occupazionali di tale comparto con il coinvolgimento di diverse migliaia di addetti. Egli sottopone quindi alla valutazione del rappresentante del Governo l'ipotesi di predisporre uno specifico intervento anche nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente PEDRIZZI, anche in relazione ai tempi di esame del disegno di legge di conversione, propone alla Commissione di fissare per le ore 13 di martedì 22 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FRANCO Paolo, relatore sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2002, chiede al rappresentante del Governo, prima di avviare l'esame del provvedimento, di poter disporre dei dati circa l'andamento delle lotterie nazionali svolte nel 2001, nonché delle informazioni relative alle richieste pervenute al Ministero per la predisposizione dello schema di decreto citato.

Il sottosegretario CONTENTO consegna la documentazione richiesta dal relatore.

Il presidente PEDRIZZI avverte che il senatore Franco svolgerà la relazione sullo schema di decreto ministeriale nella seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2002

35^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo Codice della strada (n. 71)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 2001, n. 85. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO riferisce sul provvedimento in esame e, data la ristrettezza dei tempi con i quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi sullo stesso, ritiene utile soffermarsi più che sul merito delle singole norme sulla genesi dello schema di decreto legislativo, evidenziando che, da una attenta ricostruzione dei fatti, appare giustificata la scelta del governo di esercitare comunque la delega prevista nella legge n. 85 del 2001. Infatti, la situazione di stallo, dovuta alla transizione elettorale, ed il ritardo nell'insediamento della commissione interministeriale – avvenuto solo il 10 giugno 2001 – chiamata a redigere il testo, hanno certamente ridotto il tempo per ultimare il complesso *iter* procedimentale prescritto dalla legge delega entro il termine fissato.

D'altronde, la complessità della materia ha indotto a suddividere il lavoro in tre sottocommissioni che hanno, rispettivamente, trattato i temi della regolamentazione della circolazione, della classificazione dei veicoli e, infine, delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio.

Tuttavia, due di queste sottocommissioni, che si sono trovate a esaminare argomenti che interferivano con le competenze delle regioni e degli enti locali, rinnovate in seguito alla riforma del titolo V della Costitu-

zione, hanno terminato i propri lavori solo il 31 dicembre 2001, consegnando al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un elaborato contenente ben 160 articoli, risultato, ad un esame preliminare, conforme agli oltre sessanta criteri direttivi individuati nella legge delega. Successivamente il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di adottare uno schema di decreto legislativo ridotto a poco più di 80 articoli, stralciando cioè quelle parti che richiedevano un maggior approfondimento. Contestualmente il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che proroga il termine di esercizio della delega di ulteriori sei mesi, al fine di integrare i principi e criteri direttivi già recati dalla legge n. 85 del 2001, stabilendo che i decreti delegati provvedano alla revisione del procedimento sanzionatorio, alla revisione dell'accertamento degli illeciti amministrativi, alla previsione, nella disciplina della patente a punti, di un sistema differenziato di decurtazione del punteggio per gli autotrasportatori professionali. Soprattutto con riferimento a quest'ultimo aspetto, ritiene importante che il Governo ritenga di differenziare, sotto l'aspetto sanzionatorio, il comportamento di coloro che, per il proprio lavoro, hanno maggiori probabilità di incorrere in eventuali trasgressioni.

Sottolinea quindi la necessità che in questa fase il compito della Commissione si concentri più che sui singoli aspetti tecnici del provvedimento sulla sua conformità ai criteri e principi direttivi contenuti nella legge delega e sotto questo profilo non si può che constatare che lo schema in esame risulta essere in linea con le indicazioni previste dalla legge delegante, contenendo, peraltro, molti punti innovativi apprezzabili come l'introduzione della patente a punti e la scomparsa della corsia a marcia lenta. Non si nasconde, tuttavia, che un dibattito più ampio si sarebbe dovuto concentrare su alcuni dei punti più controversi, come l'innalzamento dei limiti di velocità e la limitazione del patentino per i motorini soltanto per i conducenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Ma al di là di questi aspetti critici, sottolinea la necessità che la Commissione esprima un parere favorevole sullo schema in esame, consapevole che vi sarà in seguito lo spazio per tornare su tutti gli argomenti, visto che il Governo ha assunto l'impegno di rivedere i contenuti dello schema di decreto legislativo approvando il disegno di legge che amplia il termine di esercizio della delega. D'altro canto, la Commissione dovrà accelerare i lavori dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza stradale dalla quale certamente potranno emergere contributi ed analisi utili anche questo fine.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FABRIS fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame risulta essere in gran parte conforme ai principi e criteri direttivi recati nella legge n. 85 del 2001. È altresì apprezzabile la scelta del Governo di non affrontare da subito sia quei punti che interferiscono con la riforma del titolo V della Costituzione sia con quelli che trattano il profilo sanzionatorio. Tuttavia, su alcune disposizioni dello schema di decreto le-

gislativo manifesta perplessità a cominciare dal modo con cui viene affrontato il tema della sicurezza stradale che vede purtroppo l'Italia al primo posto per quanto concerne le statistiche relative ai decessi. Infatti, sotto questo aspetto, non sembra che lo schema abbia ereditato il contributo del processo riformatore che si è iniziato in questi anni a partire dalla adozione del piano di sicurezza stradale nel quale per affrontare questo fenomeno si delineava la necessità di uno sforzo culturale ed educativo piuttosto che repressivo.

Per quanto concerne l'introduzione della patente a punti rileva che questo sistema è senza dubbio corrispondente a quella logica di educazione correttiva e permanente che è stata indicata come il principale obiettivo da perseguire, permettendo di colpire duramente soprattutto i comportamenti trasgressivi dei recidivi. Tuttavia, mentre nel codice oggi vigente è stabilito che, in caso di superamento dei limiti di velocità, il trasgressore incorre nella sanzione del ritiro della patente, nello schema in esame, invece, al superamento dei limiti di velocità corrisponde una decurtazione pari a 10 punti. Inoltre, pur non avendo obiezioni personali sulla scelta di innalzare, in presenza di talune condizioni, i limiti di velocità, ritiene che il Governo abbia scelto il momento sbagliato per lanciare questo segnale che è stridente rispetto agli alti tassi di incidentalità che coinvolgono soprattutto i giovani; infatti tale misura dell'innalzamento dei limiti di velocità non risulta accompagnata da un rigoroso sistema di controlli ed inoltre la differenziazione della velocità a seconda dei tratti autostradali rischia di ingenerare ulteriore confusione. Su questo aspetto, peraltro, nutre seri dubbi che i gestori autostradali si assumeranno le responsabilità che sono individuate nello schema in esame.

Soffermandosi poi sulla introduzione del patentino per i ciclomotori, non comprende per quale ragione il Governo abbia rifiutato di estendere questa positiva innovazione anche per i conducenti maggiorenni privi di ogni altra patente, come, invece, era previsto nella prima bozza dello schema di decreto legislativo. Anche per quanto concerne l'uso delle cosiddette *minicar*, suscita preoccupazione la scelta di confermare l'attuale discutibile impostazione che permette anche a conducenti di 14 anni di condurre simili veicoli peraltro privi di sistemi di sicurezza in rapporto alle altre autovetture; su questo punto il Governo avrebbe fatto bene a individuare disposizioni idonee ad introdurre norme tecniche di sicurezza per garantire la difesa passiva del pedone investito. Manifesta qualche perplessità anche per quanto riguarda l'articolo 71 che prevede la sottoposizione ai *test* soltanto per quei conducenti rispetto ai quali si ha ragionevolmente motivo di credere che si trovino in stato di ebbrezza; già in sede di contenzioso, su questo aspetto, molto spesso accade che il conducente affermi di essere del tutto sobrio e gli organi di polizia stradale, deputati all'accertamento, non dispongono dei mezzi necessari per sostenere l'ipotesi trasgressiva. Pertanto, sarebbe stato bene introdurre una sanzione a carico di quei conducenti che si rifiutassero di sottoporsi ai relativi test di accertamento.

Infine, evidenzia che molti principi e criteri direttivi della legge n. 85 del 2001 non hanno ricevuto attuazione nello schema in esame: in particolare tale carenza riguarda quelle disposizioni che imponevano di prevedere pavimentazioni con effetto drenante e *guard rail* idonei a garantire maggiore sicurezza; installazione di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei luoghi nebbiosi; obbligatorietà di dotare i veicoli di idonee strumentazioni tecniche, dal sistema abs all'*airbag* e alla installazione di specifici avvisatori.

Osserva, infine, che se il Governo si impegnasse a affrontare i vari aspetti problematici che sono stati sottolineati, non avrebbe alcuna difficoltà ad esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il presidente GRILLO propone di sospendere brevemente i lavori della Commissione e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari per alcune comunicazioni urgenti.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO

Il presidente GRILLO avverte che è convocato immediatamente l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11,15.

Il presidente GRILLO fa presente che i lavori della Commissione proseguiranno fino all'espressione del parere sullo schema di provvedimento iscritto all'ordine del giorno e comunica di essere stato informato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento che è stato convocato per la giornata odierna un Consiglio dei Ministri che dovrebbe approvare un nuovo schema di decreto legislativo, circoscritto ad un ristretto numero di articoli rispetto agli oltre ottanta attualmente in esame. Pertanto, una volta che il Governo avrà trasmesso alle Camere questo nuovo schema di decreto delegato che presenterà quindi un articolato ulteriormente ridotto, la Commissione sarà chiamata ad esprimersi per il relativo parere ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 85 del 2001. Invita quindi a proseguire la discussione generale.

La senatrice DONATI sottolinea che il provvedimento in esame oltre che riguardare il comportamento dei cittadini investe tematiche molto importanti come quelle della mobilità urbana che sono all'attenzione di tutti in questi giorni. Tuttavia, rileva che nello schema di decreto legislativo si continua a seguire, su questo argomento, un'impostazione superata perché, nel momento in cui ad alcune amministrazioni comunali vengono concessi poteri per la regolamentazione del traffico veicolare nei centri urbani, lo

schema invece ripropone un'eccessiva regolamentazione. Al di là di questa considerazione generale reputa utile individuare quei punti del provvedimento che non risultano a suo avviso essere conformi alla legge n. 85 del 2001, a partire dall'articolo 1, comma 3, nel quale si prevede la definizione del piano nazionale della sicurezza stradale da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dimenticando che il piano in questione è già stato approvato e che il problema è dare corso alla sua attuazione.

Per quanto concerne l'articolo 6, appare discutibile la modifica del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede che i provvedimenti in materia di anti-smog nei centri abitati potranno essere adottati conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: tale previsione, oltre a non essere compresa nella legge delega, risulta contrastante anche con la normativa vigente che sul punto attribuisce una responsabilità al Ministro dell'ambiente. Sempre nello stesso articolo appaiono alquanto discutibili le previsioni che attengono alla destinazione dei proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento in quanto, mentre la legge delega stabiliva che gli stessi si sarebbero dovuti destinare al miglioramento della mobilità urbana e della qualità dell'aria, lo schema si limita a stabilire che soltanto i proventi eventualmente eccedenti saranno destinati ad interventi per migliorare la mobilità urbana. Anche per quanto concerne la disciplina del *mobility manager*, appare discutibile la scelta di attribuire in materia una specifica competenza al Ministro delle infrastrutture, mentre attualmente la normativa vigente prevede l'intervento del Ministro dell'ambiente. Per quanto concerne poi l'installazione di impianti per il controllo telematico della velocità nei centri urbani, pur manifestando apprezzamento per la disposizione che assegna sul tema specifiche facoltà ai Comuni, non si nasconde che l'adozione del richiamato regolamento possa ancora una volta dilatare i tempi di realizzazione di queste importanti misure.

Per quanto riguarda l'articolo 10, ritiene non in linea con i criteri direttivi della legge delega la facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di emanare norme per la progettazione oltre che per l'omologazione e l'impiego delle barriere di sicurezza stradali. Su questo argomento sarebbe bene che il Governo facesse luce anche sulla vicenda che ha investito l'attuazione del decreto del Ministro Nesi che rivedeva le norme sulla progettazione. Anche con riferimento all'articolo 16 sono presenti alcuni aspetti problematici perché la pur condivisibile scelta di coordinare i piani urbani del traffico ai piani urbani di mobilità rischia di rimanere inattuata poiché per quanto concerne i secondi non sono stati emanati i relativi regolamenti attuativi previsti dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2000.

Con riferimento all'articolo 45, desta qualche dubbio la previsione contenuta nella lettera i), perché non si comprende come da un lato non venga richiesto anche per il maggiorenne il certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori e dall'altro che lo stesso, privo del certificato di idoneità, possa incorrere in una sanzione amministrativa.

Dopo aver sottolineato che risulta essere una sanzione troppo lieve quella che prevede la decurtazione di soli 4 punti per il conducente che superi il semaforo rosso, si sofferma sulla norma che permette l'innalzamento dei limiti di velocità, ritenendo che sul punto il Governo abbia adottato una linea interpretativa non certo conforme a quello che era lo spirito della legge delega. Ribadendo la propria contrarietà su questa misura, ritiene che nel momento in cui si è deciso di inserirla sarebbe stato necessario accompagnarla anche con un più severo sistema di controlli senza lasciare ai concessionari dei tratti autostradali coinvolti una facoltà eccessivamente discrezionale.

Il senatore EUFEMI sottolinea che l'esame dello schema che apporta modifiche al nuovo codice della strada solleva seri dubbi in ordine alla correttezza dei rapporti tra Governo e Parlamento dal momento che scelte che hanno così grande impatto sociale avrebbero meritato tempi di discussione sicuramente più ampi e previsti dalla legge delega. D'altro canto, i gruppi di opposizione non possono certo lamentarsi di come è stata data attuazione ad una legge delega che fu approvata sul finire della scorsa legislatura con un dibattito che si concentrò per lo più nel corso della lunga prima lettura da parte della Camera dei Deputati e che il Senato ha dovuto approvare in qualche giorno senza poter proporre alcuna modifica. Pur non tacendo sulle sue riserve sulla procedura che il Governo ha deciso di adottare – poiché sarebbe stato preferibile prorogare per tempo il termine per esercitare la delega – richiama l'attenzione su alcune disposizioni dello schema in esame che sollevano dubbi: il tema della sicurezza stradale non risulta essere affrontato con misure semplici ed efficaci come, ad esempio, la installazione di paraschizzi, mentre per quanto concerne la condizione degli autotrasportatori non si prevedono interventi idonei ad aumentarne il livello di sicurezza; inoltre, il sistema dei controlli per molti versi risulta ancora burocratico ed eccessivamente costoso.

Il senatore Paolo BRUTTI, dopo aver sottolineato che provvedimenti di così grande importanza si sarebbero dovuti affrontare con tempi e modalità ben diversi, richiama l'attenzione sulla necessità che molte delle norme contenute nello schema in esame siano effettive e cogenti perché non è sufficiente prevedere una disciplina che sanziona determinati comportamenti senza che la stessa sia accompagnata da un idoneo sistema di controlli e di sorveglianza. Proprio per quanto concerne l'innalzamento dei limiti di velocità, questa osservazione pare quanto mai calzante poiché la norma rischia di non trovare concreta applicazione dal momento che è soggetta ad alcune condizioni: dalla morfologia dei tratti autostradali alla presenza di determinate situazioni atmosferiche che sono di difficile accertamento. Peraltro, l'idea, più volte sostenuta dal Ministro Lunardi, che l'alta velocità non sarebbe la causa primaria degli incidenti andrebbe verificata più seriamente, magari parametrando il numero dei decessi sulla densità del traffico.

Il senatore Antonio BATTAGLIA esprime il proprio dissenso sulla disposizione che prevede l'innalzamento dei limiti di velocità poiché essa rischia di creare delle disparità nelle diverse aree geografiche del paese.

Dopo aver dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente GRILLO illustra la seguente proposta di parere favorevole:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 2001, n. 85, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo codice della strada,

considerata la necessità di approfondire alcune delle tematiche affrontate dallo schema di decreto legislativo;

considerata comunque l'opportunità di ridurre ulteriormente l'articolato dello schema data la ristrettezza dei tempi dell'esame parlamentare;

considerato in ogni caso che l'articolo 6 della legge n. 85 del 2001 consente all'Esecutivo di poter emanare nell'arco dei prossimi tre anni decreti correttivi delle norme contenute nel codice;

considerato che il Governo ha approvato nel Consiglio dei ministri di venerdì 11 gennaio 2002 un disegno di legge che consentirà al Parlamento di intervenire nuovamente sulla materia;

auspicando che il Parlamento sia messo nelle condizioni, riguardo ai prossimi schemi di decreto legislativo, di poter esprimere il parere nei tempi stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 85;

esprime parere favorevole».

Il sottosegretario MAMMOLA fa presente che il Governo non ritiene imm modificabili le norme contenute nello schema di decreto legislativo e si dichiara disponibile ad aprire un successivo confronto sui vari aspetti problematici che sono stati sottolineati nella discussione.

La senatrice DONATI esprime il voto contrario del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo sullo schema di parere favorevole illustrato dal Presidente.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole illustrato dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO ricorda che la Commissione è già convocata oggi alle ore 18,00 per l'esame dell'eventuale nuovo schema del decreto legislativo concernente le modifiche del nuovo Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 85 del 2001, ove trasmesso in tempo utile, a seguito di una nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La seduta termina alle ore 12,15.

36^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Viceconte.*

La seduta inizia alle ore 18,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Nuovo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo Codice della strada (n. 72)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 2001, n. 85. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO, in apertura di seduta, fa presente che il nuovo testo dello schema di decreto legislativo contenente modifiche al nuovo Codice della strada è giunto in un articolato ridotto che tiene conto dei contenuti espressi nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 85 del 2001.

Interviene il senatore Paolo BRUTTI che esprimendo qualche dubbio in ordine alla modalità di convocazione della Commissione propone che vengano sospesi i lavori della Commissione per consentire di disporre del tempo necessario a conoscere il testo del nuovo provvedimento che è stato presentato al fine di poter esaminare le modifiche apportate dal Consiglio dei ministri.

La senatrice DONATI concorda su quanto appena proposto dal senatore Paolo Brutti soprattutto perché, sia pure ad una lettura superficiale, emerge che il Consiglio dei ministri non ha soltanto ridotto il numero degli articoli, ma ha anche introdotto all'interno di alcuni di essi delle modificazioni. Inoltre, non sembra che il nuovo testo abbia recepito l'impostazione che alcuni Gruppi di opposizione hanno sostenuto nel corso della seduta antimeridiana, nella quale si era richiesto di accantonare tutti quegli aspetti sui quali erano emerse valutazioni controverse. Invece, sembra che il nuovo testo riproponga tutti questi temi che rischiano di entrare in vigore senza che su di essi si sia svolto un serio dibattito.

Il senatore FABRIS concorda sulla necessità di una sospensione dei lavori che consentirebbe di conoscere la portata delle modifiche che il Governo ha inteso introdurre nello schema di decreto legislativo. Comunque appare subito evidente che proprio le disposizioni più controverse sono state confermate anche nel nuovo provvedimento in esame e dichiara di non credere all'impegno assunto dal Governo di rivedere nei prossimi mesi queste disposizioni.

Il presidente GRILLO, rispondendo al senatore Paolo Brutti, osserva che le modalità di convocazione dell'odierna seduta sono state del tutto trasparenti, anche perché al termine della seduta antimeridiana aveva avvertito che la Commissione si sarebbe convocata per l'esame del nuovo schema di decreto legislativo, qualora assegnato, indicando l'ora della seduta e l'oggetto dell'ordine del giorno. Pertanto, ritiene opportuno svolgere la propria relazione su questo provvedimento che viene presentato con articolato ridotto rispetto a quello esaminato nel corso della seduta antimeridiana di oggi. Successivamente allo svolgimento della relazione, non ha nulla in contrario a che siano sospesi i lavori per consentire un approfondimento del testo.

Ricorda, inoltre, alla senatrice Donati che è scorretto sostenere che le disposizioni di tale schema saranno immediatamente operative poiché esse entreranno in vigore soltanto a partire dal gennaio 2003; pertanto vi è tutto il tempo necessario affinché si possano rivedere quelle disposizioni, soprattutto nei punti più problematici, come il Governo si è impegnato a fare. Del resto, il Governo ha preso atto del fatto che molti aspetti della delega necessitano di un maggiore approfondimento e ha concretamente dimostrato tale orientamento non solo presentando uno schema di decreto legislativo più ridotto, ma anche approvando un disegno di legge che proroga i termini di esercizio della delega.

Riferisce quindi sul provvedimento in esame, composto da 19 articoli, rispetto al testo esaminato in precedenza che conteneva 83 articoli. Soffermandosi sul merito delle disposizioni, sottolinea che l'articolo 1 dà attuazione al principio ispiratore contenuto nella legge delega, ponendo in evidenza gli obiettivi di tutela della sicurezza stradale. L'articolo 2 introduce una serie di semplificazioni per le procedure inerente lo svolgimento di raduni e gare di veicoli di interesse storico e collezionistico. Con l'articolo 3 sono state apportate modifiche al codice della strada in materia di circolazione dei ciclomotori, prevedendo misure contro la loro manomissione. L'articolo 4 aggiorna la disciplina della targatura, mentre l'articolo 5 consente ai conducenti maggiorenni dei ciclomotori di trasportare un passeggero secondo un criterio di cui all'articolo 2, comma 1 lettera ggg) della legge delega.

L'articolo 6 prevede il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, mentre l'articolo 7 introduce la patente a punti. Con l'articolo 8 è stata introdotta la previsione di uno specifico reato per chiunque promuove, organizza o partecipa a gare o competizioni in velocità. L'articolo 9 prevede la possibilità che gli enti proprietari o concessionari elevino il

limite massimo di velocità sulle autostrade a tre corsie in base alle caratteristiche del tracciato, sempre che lo consentano le condizioni atmosferiche. L'articolo 10 sopprime il comma 6 dell'articolo 143 del codice della strada, mentre l'articolo 11 prevede l'obbligo delle luci anabbaglianti per i motocicli in qualsiasi condizione di marcia e l'articolo 12 l'obbligo di usare proiettori anabbaglianti in autostrada. L'articolo 13 detta disposizioni che inaspriscono le sanzioni a carico dei conducenti di veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate. L'articolo 14 prevede la possibilità da parte degli organi di polizia di eseguire accertamenti inerenti la presenza di sostanze stupefacenti. L'articolo 15 prevede l'assegnazione di una percentuale dei proventi delle contravvenzioni per l'organizzazione di corsi necessari per conseguire il certificato di idoneità, mentre l'articolo 16 dispone l'adeguamento degli archivi dei patentati. Infine, gli articoli 17, 18 e 19 prevedono, rispettivamente, un aggiornamento delle denominazioni degli uffici, le disposizioni finali e transitorie e l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Dopo aver manifestato l'intenzione di proporre un parere favorevole sul provvedimento in esame, sospende, quindi, fino alle ore 19,45, i lavori della Commissione per consentire, sulla base di quanto sostenuto da alcuni senatori dell'opposizione, un approfondimento sul testo del provvedimento in esame.

La seduta sospesa alle 19,20 riprende alle ore 19,50.

Alla ripresa interviene il senatore FALOMI che esprime perplessità sulle modalità di convocazione della seduta in ordine all'articolo 29, comma 3 del Regolamento.

Il presidente GRILLO, dopo aver chiarito al senatore Falomi la correttezza della convocazione richiamando le argomentazioni già ricordate anche all'inizio della seduta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FABRIS, pur esprimendo apprezzamento per l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo che richiama i principi ispiratori della legge delega, rileva tuttavia che in molte altre disposizioni quegli stessi principi ispiratori sono stati invece disattesi, soprattutto per quanto concerne l'obiettivo della sicurezza stradale. Infatti, tale obiettivo sembra pregiudicato dalla disposizione relativa all'innalzamento dei limiti di velocità sulla quale, peraltro, nutre dubbi in ordine alla sua concreta applicazione poiché sembra difficile che i gestori esercitino questa facoltà, assumendosene la relativa responsabilità. Sotto un altro profilo, questa innovazione risulta altresì discutibile perché il ministro Lunardi ha sollecitato l'attenzione dei *mass media* soprattutto su questo punto che rischia di contenere un messaggio diseducativo. Pur non essendo personalmente contrario a tale misura, ritiene tuttavia sbagliato che essa venga introdotta in questo momento e sotto tali condizioni.

Sempre per quanto concerne l'ambito della sicurezza stradale non si può fare a meno di ricordare che esiste già un piano di sicurezza stradale

che risulta ancora inattuato; quindi, sarebbe stato opportuno, da parte del Ministro delle infrastrutture, individuare maggiori strumenti per dare seguito a questo importante documento. Perplessità sono presenti anche per quanto riguarda l'introduzione del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori che non è estesa ai maggiorenni; ciò costituisce un'ulteriore lesione al principio di educazione permanente e una conferma della arrendevolezza del Governo nei confronti delle pressioni esercitate dalle imprese dei costruttori, poiché nella stesura originaria tale limitazione nel campo dei destinatari non era prevista. Dopo aver manifestato dubbi anche per quanto attiene alla disciplina delle cosiddette *minicar*, osserva che si sarebbe aspettato che lo stralcio degli articoli avesse riguardato i punti non controversi mentre con questo nuovo schema il Governo ha optato per la presentazione proprio delle disposizioni più criticabili che invertono il processo riformatore avviato in questi anni e non si fanno carico di risolvere i problemi dell'elevata incidentalità che la stessa Unione europea ha fissato come preciso obiettivo da perseguire da parte degli Stati membri. Sarebbe pertanto opportuno che nel parere, almeno nella parte iniziale, fossero contenute osservazioni conformi alle argomentazioni appena illustrate.

Il senatore Paolo BRUTTI evidenzia che il Governo avrebbe potuto prorogare per tempo il termine per esercitare la delega contenuta nella legge n. 85 del 2001; tuttavia l'Esecutivo ha optato per un altro percorso che oltre a rilevarsi confuso non è stato rispettoso delle procedure dettate dall'articolo 5 della stessa legge delega che riservava alle Commissioni parlamentari competenti un congruo tempo di discussione. Appare, dunque, inaccettabile la prassi che si sta instaurando di esercitare una delega poco tempo prima della scadenza prevista.

Passando al merito delle disposizioni contenute nel nuovo schema di decreto legislativo, sottolinea che il Governo ha fatto una scelta opposta rispetto a quella richiesta dalle opposizioni nel corso del dibattito tenutosi nella seduta antimeridiana; infatti, risultano confermate tutte le disposizioni più problematiche: dall'innalzamento dei limiti di velocità all'introduzione del patentino per i ciclomotori che non si estende però ai conducenti maggiorenni. Pur non credendo alle assicurazioni espresse dal Governo di rivedere nei prossimi mesi questi aspetti controversi, ritiene che l'Esecutivo, prima di varare nuove normative, dovrebbe almeno attendere i risultati e il contributo che potrà dare l'indagine conoscitiva sulla sicurezza stradale che la Commissione ha avviato.

La senatrice DONATI, in via generale, manifesta le proprie preoccupazioni in ordine alla procedura seguita che ha compresso in 24 ore l'esame di un provvedimento così importante. Del resto, non è la prima volta che il Governo adotta un orientamento che limita fortemente gli spazi di discussione del Parlamento. Nel merito del provvedimento, il nuovo articolato ha certo il merito di aver eliminato alcune disposizioni che fornivano interpretazioni discutibili della legge delega; tuttavia, ci sono ancora disposizioni che o non trovano corrispondenza nei principi e criteri diret-

tivi della legge delega o non ne costituiscono una attuazione. In relazione all'articolo 1, ribadisce le proprie perplessità in ordine al comma 3 perché sarebbe stato preferibile stabilire che il Ministro delle infrastrutture desse attuazione al piano di sicurezza stradale già esistente. Con riferimento all'articolo 3, non risulta chiara la ragione della eliminazione del comma 6 bis, mentre per quanto concerne l'articolo 6 appare contraddittoria la lettera g) che sanziona l'adulto maggiorenne, senza patente e privo del certificato di idoneità. Altresì criticabile appare il sistema di punteggio previsto per la nuova patente a punti da parte dell'articolo 7: infatti il superamento dei limiti di velocità risulta sanzionato con una decurtazione di soli dieci punti, e il superamento del semaforo rosso con soli quattro punti; si tratta di sanzioni del tutto inadeguate che non affrontano in nessun modo il problema degli alti tassi di incidentalità e, pertanto, nel parere sullo schema si dovrebbe raccomandare al Governo di rivedere tale sistema sanzionatorio. Per quanto attiene all'innalzamento dei limiti di velocità l'affermazione secondo la quale l'Italia avrebbe i limiti di velocità più rigorosi rispetto ad altri paesi dell'Unione europea non corrisponde alla realtà dei fatti, poiché soltanto in Germania esiste su questo tema una parziale liberalizzazione che, peraltro, è accompagnata da un sistema di controlli assai rigoroso. Quindi, a livello europeo non esiste alcuna direttiva che imponga di fissare determinati limiti, ma un piano generale che, fissando degli obiettivi in tema di sicurezza stradale, lascia poi libertà ai singoli stati membri di approntare gli strumenti ritenuti più idonei. Sempre su questo aspetto, appare discutibile aver lasciato ai concessionari delle tratte autostradali una facoltà tanto discrezionale che non appare accompagnata da un adeguato sistema di responsabilità, come invece richiedeva l'articolo 2, comma 1, lettera tt) della legge delega. Infine, segnala che l'articolo 10 sopprime il comma 6 dell'articolo 143 del Codice della strada, cioè elimina la corsia a marcia lenta: si tratta di una disposizione che non risulta contemplata tra i principi e i criteri direttivi della legge delega.

Il presidente GRILLO, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, esprime la propria convinzione che il Governo nei prossimi mesi tornerà su tutte le problematiche che sono state dibattute. Illustra, quindi, il seguente schema di parere favorevole:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 2001, n. 85, il nuovo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo codice della strada,

nel ribadire la necessità che nell'emanazione dei prossimi decreti legislativi sia rispettato il dettato dell'articolo 5 della legge n. 85 del 2001,

esprime parere favorevole».

Il senatore Paolo BRUTTI propone che alcune delle osservazioni emerse nel corso del dibattito siano sintetizzate nello schema di parere almeno nella parte delle premesse.

Il presidente GRILLO, rispondendo al senatore Paolo Brutti, osserva che non ritiene di dover introdurre nel parere ulteriori considerazioni e dichiara di non accogliere le osservazioni avanzate. Ribadisce invece di aver fiducia nella disponibilità del Governo di rivedere la normativa su quei punti maggiormente controversi. Avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore Paolo BRUTTI, preliminarmente, esprime il proprio disappunto per come si è svolto l'esame del provvedimento ritenendo che siano stati lesi i diritti delle minoranze che non hanno avuto modo di apportare allo schema di parere presentato dal relatore alcuna osservazione, che peraltro non avrebbe affatto inficiato il dispositivo dello stesso. Questo modo di procedere appare scorretto anche alla luce di quanto è accaduto negli ultimi giorni, poiché il Governo ha presentato diverse stesure dello schema di decreto legislativo senza che vi sia stato alcun reale miglioramento, anche con riferimento alle previsioni del vigente Codice della strada: ad esempio, mentre attualmente il superamento dei limiti di velocità è sanzionato con il ritiro della patente, le nuove norme per la stessa trasgressione prevedono solo una decurtazione di dieci punti nel nuovo sistema della patente a punti. Oltre alla inadeguatezza della sanzione, appare evidente il segnale diseducativo dato al Paese su questo importante aspetto. Anche per quanto concerne il sistema della patente a punti l'apparato sanzionatorio risulta essere più lieve rispetto a quello attualmente vigente e conferma anch'esso che il Governo sembra avallare un sistema permissivo contrastante con i principi di sicurezza stradale. Conclude, quindi, esprimendo il voto contrario del gruppo dei DS-L'Ulivo sullo schema di parere favorevole illustrato dal relatore.

La senatrice DONATI, annunciando il voto contrario della propria parte politica, si mostra dispiaciuta per i toni inutilmente concitati della seduta nella quale ai gruppi di opposizione non è stata data la possibilità di formalizzare precise osservazioni che avrebbero arricchito lo schema di parere sul nuovo testo presentato dal Governo. Nel merito del provvedimento, ribadisce il proprio avviso critico su molte delle disposizioni che contraddicono i principi ispiratori che avevano animato la legge delega.

Il senatore FABRIS, pur apprezzando lo sforzo fatto dal Presidente di salvaguardare comunque il contributo che fu offerto in occasione del dibattito che precedette l'approvazione della legge n. 85 del 2001, rileva che molte delle argomentazioni sostenute dall'opposizione sono rimaste disattese. Pertanto esprime il voto contrario del proprio Gruppo anche in considerazione del fatto che nutre forti dubbi sull'impegno assunto dal Governo di rivedere la normativa sugli aspetti più controversi. Anche

per evitare che in futuro non vengano lasciati idonei tempi di discussione al Parlamento, si augurerebbe che l'indagine conoscitiva sulla sicurezza stradale, deliberata dalla Commissione, possa presentare le proprie analisi e i propri contributi in materia prima che il Governo vari i nuovi schemi di decreti delegati.

Previa verifica del prescritto numero legale, il Presidente pone ai voti il parere favorevole del quale ha dato lettura sul nuovo schema di decreto legislativo che risulta approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 21,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2002

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 12,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Enzo BIANCO rende alcune comunicazioni e propone le linee programmatiche per l'attività dei prossimi mesi. Si apre quindi un dibattito nel quale prendono la parola i senatori Giuliano e Brutti e i deputati Cicchitto e Caldarola.

In conclusione il Comitato approva le proposte formulate dal Presidente.

La seduta termina alle ore 13,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2002

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 17,20.

In apertura di seduta il PRESIDENTE ricorda la figura del capitano a riposo dei Carabinieri Giuseppe De Bonis, stimato collaboratore della Commissione per molte legislature, scomparso lo scorso 30 novembre.

La Commissione tutta si unisce nel commosso ricordo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti documenti il cui elenco è in distribuzione e che vengono acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Propone poi che la Commissione deliberi l'acquisizione del patrimonio documentale delle analoghe Commissioni precedenti, *ex* articolo 6 comma 5 della legge istitutiva, in modo da poter disporre, nella XIV legislatura, di tutto l'archivio dei documenti.

Propone altresì che la Commissione deliberi di far propria l'attività svolta dall'ufficio stralcio e concernente la verifica dei vincoli di segretezza o di riservatezza degli atti e dei documenti, secondo quanto stabilito dalla precedente Commissione nella seduta del 6 marzo 2001.

La Commissione concorda su entrambe le proposte.

Il PRESIDENTE rende noto infine che è in corso, da parte degli Uffici di segreteria della Commissione, l'esame di tutta la corrispondenza e di tutte le richieste di documentazione che sono pervenute durante la fase dello stralcio e che i relativi elenchi sono in fase di elaborazione.

ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2001, N. 386

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 6 della legge istitutiva attribuisce all'approvazione del Regolamento il valore di adempimento prioritario per la Commissione.

Avverte che il testo base in esame è quello adottato nella scorsa legislatura e che le proposte di modifica che verranno di seguito illustrate sono suggerite dalle novità introdotte dalla legge istitutiva della Commissione, dalle modifiche recentemente apportate al Regolamento del Senato ed infine dall'esperienza acquisita nel corso dell'attività svolta nelle pregresse legislature.

Il PRESIDENTE, passando all'illustrazione del testo proposto, dà conto anche della presentazione di emendamenti rispettivamente da parte dell'onorevole Lumia a nome del Gruppo DS-L'Ulivo e dell'onorevole Sinisi, a nome del Gruppo Margherita-l'Ulivo, che egli ritiene siano meritevoli di accoglimento.

L'articolo 1 (Compiti della Commissione), al quale non sono state proposte modifiche, viene posto in votazione e quindi accolto.

L'articolo 2 (Composizione e durata) viene messo in votazione ed accolto nel testo vigente nella scorsa legislatura.

Sono separatamente posti in votazione e rispettivamente accolti, senza modificazioni al testo vigente nella XIII legislatura, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Passando all'esame dell'articolo 10 (Ordine del giorno delle sedute), il PRESIDENTE propone il seguente testo:

«1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori. Questi argomenti, se la Commissione lo consente, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva».

Posto in votazione, l'articolo 10, è accolto dalla Commissione nel testo proposto dal Presidente.

Gli articoli 11 (Numero legale) e 12 (Deliberazioni della Commissione) sono rispettivamente posti in votazione, e accolti dalla Commissione, nel testo adottato nella XIII legislatura.

Con riferimento all'articolo 13 (Pubblicità dei lavori), il PRESIDENTE propone di emendare il comma 1 sostituendo le parole: «una breve nota informativa» con le seguenti: «un resoconto sommario». I restanti commi non recano proposte di modifica.

L'articolo 13 viene posto in votazione con la modifica al comma 1 proposta dal Presidente e quindi accolto dalla Commissione, che in una successiva votazione accoglie l'articolo 14 (Norme applicabili) previgente.

Passando all'esame dell'articolo 15 (Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni), il PRESIDENTE illustra le modifiche proposte.

Dopo un articolato dibattito dove prendono la parola per suggerimenti e osservazioni i senatori BOBBIO, BRUTTI, VIZZINI e NOCCO e i deputati MANCUSO e LUMIA, la Commissione approva l'articolo 15 nel seguente testo:

«art. 15 (Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può affidare ai Comitati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 19 ottobre 2001, n. 386, compiti particolari su oggetti e anche per tempi determinati. I Comitati riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai Comitati sono di volta in volta acquisiti all'inchiesta secondo la disciplina in tema di acquisizione degli atti da parte della Commissione. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 25 alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori».

Si passa quindi all'esame dell'articolo 16 (Attività istruttoria), al cui comma 1 il PRESIDENTE propone la soppressione, rispetto al testo vigente nella precedente legislatura, del riferimento alle libere audizioni.

Intervengono, in un approfondito dibattito, i senatori DEL TURCO, ZANCAN, BOBBIO, NOCCO e AYALA e i deputati FATUZZO, SINISI, PALMA, MANCUSO, LUMIA e NAPOLI.

Viene quindi posto in votazione il seguente testo dell'articolo 16, che recepisce i suggerimenti emersi nel corso degli interventi:

«articolo 16 (Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma dell'audizione libera.

3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia».

Con successive e separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 17 (Esame di testimoni e confronti), 18 (Convocazioni di testimoni),

19 (Falsa testimonianza) e 20 (Denuncia di reato), ai quali non sono state proposte modifiche rispetto al testo vigente nella scorsa legislatura.

All'articolo 21 (Archivio della Commissione) il PRESIDENTE propone di modificare il secondo periodo del comma 1, secondo il seguente testo: «L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilire la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti».

L'articolo 21 viene posto in votazione ed accolto dalla Commissione nel testo recante la modifica testè proposta ed illustrata dal Presidente.

La Commissione approva poi, con successive e separate votazioni e apportando modificazioni di carattere meramente formale, gli articoli 22 (Relazioni) e 23 (Pubblicazione di atti e documenti).

L'articolo 24 (Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione) viene posto in votazione ed accolto dalla Commissione nell'identico testo previgente nella scorsa legislatura.

Il PRESIDENTE illustra quindi la propria proposta emendativa al comma 5 dell'articolo 25 (Collaborazioni), del seguente tenore: «5. Il Presidente della Commissione, di volta in volta, può disporre che, in relazione all'oggetto dell'ordine del giorno, i collaboratori assistano alle sedute della Commissione».

Sulle finalità e sulla funzionalità della normativa in questione si apre un ampio dibattito nel quale intervengono i deputati PALMA, SINISI, LUMIA, VITALI, CEREMIGNA, CICALA e MINNITI e i senatori GRECO, BRUTTI, BOBBIO, NOCCO, DEL TURCO, VERALDI, NOVI, AYALA e D'ONOFRIO.

Il PRESIDENTE, raccogliendo le indicazioni emerse nel corso degli interventi, mette in votazione l'articolo 25 nell'identico testo vigente nella scorsa legislatura.

La Commissione approva.

La Commissione approva altresì, con una successiva votazione, l'articolo 26 (Modifiche al Regolamento della Commissione).

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione il testo del Regolamento interno nel suo complesso, con le modificazioni accolte.

La Commissione lo approva all'unanimità.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore BRUTTI propone di rinviare ad altra seduta l'esposizione, da parte del Presidente, delle linee programmatiche dell'attività della Commissione, considerando che la tarda ora non permetterebbe di svolgere il conseguente dibattito.

Il PRESIDENTE esprime l'avviso che non sia opportuno rinviare l'illustrazione della sua relazione programmatica, in quanto prevale l'esigenza di soddisfare le legittime aspettative da parte dell'opinione pubblica

di conoscere gli obiettivi e le linee di attività da cui muoverà la Commissione nella sua attività di inchiesta. Certamente il dibattito potrà essere più congruamente svolto in una successiva seduta, da convocare nella prossima settimana.

Poiché non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE rende le comunicazioni di cui all'ordine del giorno (che sono integralmente pubblicate nel resoconto stenografico della seduta).

Al termine della sua esposizione, il PRESIDENTE avverte, come precedentemente annunciato, che il dibattito sulle sue comunicazioni avrà luogo in una seduta che verrà convocata nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 19,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2002

36^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 11,10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del nuovo Codice della strada (n. 71)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente PASTORE avverte che, per il rilievo della materia oggetto del provvedimento in titolo, l'esame dello stesso è rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

37^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(915) Modifiche al codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303

(Parere alle Commissioni 2^a e 4^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN illustra il contenuto del provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere favorevole.

Il sottosegretario CICU osserva che il provvedimento tende a rendere coerente ai principi costituzionali alcune previsioni contenute nel Codice penale militare di guerra.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta formulata dal relatore.

(242) Ripamonti ed altri. – Norme per la trasparenza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali della produzione

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER propone la formulazione di un parere favorevole osservando in primo luogo che l'obbligo di redazione di un rapporto socio-ambientale da allegare al bilancio posto a carico delle imprese con fatturato superiore ai 20 miliardi, previsto dall'articolo 3, configura un aggravio per l'esercizio della libera attività di impresa incoerentemente con il disposto dell'articolo 41 della Costituzione. L'obbligo di inserire nel rapporto informazioni sull'assetto produttivo e delle forniture può portare poi alla rivelazione di segreti industriali creando un'irragionevole disparità fra le imprese a seconda che superino o meno il tetto di fatturato di 20 miliardi. Quanto all'articolo 10, la previsione in esso contenuta appare contraria al principio di libera circolazione delle merci previsto dal diritto comunitario; la concessione infatti di un marchio di qualità alle sole imprese italiane rappresenterebbe una discriminazione equivalente ad una restrizione quantitativa nei confronti delle imprese degli altri paesi.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(230) MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(349) BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto

(Parere alla 11^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, illustrati i provvedimenti in titolo, osserva che l'impianto dei due testi trova copertura costituzionale negli articoli 2 (ri-

spetto dei diritti inviolabili dell'uomo), 32 (tutela della salute) e 35 (tutela del lavoro). Il maggior favore accordato alle vittime dell'amianto nei trattamenti previdenziali rispetto agli altri lavoratori sembra in particolare ispirato ad un principio di ragionevolezza coerente con l'articolo 3 della Costituzione.

Propone, pertanto, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 16 gennaio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Modifiche al codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (915).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 gennaio 2002, ore 10 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizioni delle organizzazioni sindacali, delle associazioni professionali, delle associazioni degli enti locali, dell'Unioncamere e del coordinamento nazionale tra gli organi regionali di consulenza e controllo per gli enti locali.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (1000).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (1001).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA (1002).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (1000).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (1001).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA (1002).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30).
- GIARETTA. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione (770).

- Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).
- Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

V. Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII, n. 4*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 gennaio 2002, ore 17

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Umbria in merito alla situazione penitenziaria di tale regione.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (735).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BONITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCO ed altri. – Nuove norme sul contenimento del *part-time* nell'esercizio della professione forense (393).
- CONSOLO. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (423).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CIRAMI ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (561).
 - Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (891).
 - FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (895).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 gennaio 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 gennaio 2002, ore 9,30 e 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA (1002).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2002 (n. 70).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 16 gennaio 2002, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore del turismo: audizione dei rappresentanti dell'Enit, della CGIL, CISL, UIL e UGL.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

**per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva
sulla sicurezza del trasporto aereo**

Mercoledì 16 gennaio 2002, ore 10 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, del direttore dell'aeroporto di Milano-Linate, dei rappresentanti della Società esercizi aeroportuali (SEA S.p.A.) e di rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 16 gennaio 2002, ore 10

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
 - EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 16 gennaio 2002, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente sulla partecipazione di una delegazione della Commissione al Secondo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a scopo commerciale (Yokohama, 17-20 dicembre 2001).
